

N. 1729 RGACC
Giudice Designato: dr. Eduardo Savarese
Oggetto: revocatoria ordinaria

Anno 2012
I Sezione Civile



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA

In composizione monoeratica, in persona del giudice, dott.
Eduardo Savarese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado recante n.R.G 1729/12, vertente

TRA

BANCA SPA, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Camposano alla via
Provinciale 88 presso lo studio dell'avv. OMISSIS, unitamente
all'avv. OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS
che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle
liti.

- ATTORE -

CONTRO

L. M. e A. I., elettivamente
domiciliati in Marigliano alla via Isonzo 36 Parco Rea presso lo studio
dell'avv. OMISSIS che li rappresenta e difende giusta mandato
a margine della Comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTI

Curatela del Fallimento J.D. A.
persona del curatore p.t.

Nonché
SRL, in

CONVENUTO CONSUMACE

P. R. V., elettivamente domiciliata in San
Vitaliano alla via Nazionale delle Puglie SS. 7/bis n. 145 presso lo
studio dell'avv. OMISSIS, unitamente agli avv.ti OMISSIS
e OMISSIS che la rappresentano e difendono giusta
mandato in calce alla copia dell'atto di citazione notificato.

Nonché

N. 1729 RGACC

Giudice Designato: dr. Eduardo Savarese

Oggetto: revocatoria ordinaria

Anno 2012

I Sezione Civile

G. SPA, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di procuratrice speciale della O. domiciliata ex lege presso la Cancelleria del Contenzioso Fallimentare del Tribunale di Nola, rappresentata e difesa, dagli avv. SEC. e OMISSIS giusta mandato a margine della comparsa di intervento in sostituzione ex art. 111 c.p.c.

Banca P. D. N. SPA, in persona del legale rappresentante p.t., costituita in giudizio mediante la Società Gestione Crediti B.P. SCPA, elettivamente domiciliata in S.Anastasia alla via Mario De Rosa 67 presso lo studio dell'avv. OMISSIS unitamente all'avv. OMISSIS ,giusta mandato a margine della comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.

Banca P. D. S. SCPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Nola alla via On.Francesco Napolitano n. 227, Is. 1 presso lo studio dell'avv. OMISSIS del Foro di Nola, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS in virtù di mandato a margine della comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.

INTERVENTORI VOLONTARIO

MOTIVI in fatto e in diritto

La banca attrice formulava domanda principale di simulazione assoluta e domanda subordinata di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'atto di compravendita del 26 settembre 2008 per Notar OMISSIS : Rep. 922 e Racc. 745, intervenuto tra A. I. e P. R. V. , avente ad oggetto porzione di fabbricato in Palma Campania, NCEU foglio 6 p.lla 1770, sub. 18 e sub. 16 (rispettivamente appartamento e locale garage). La banca deduceva: a) di essere creditrice nei confronti della società D. SRL, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Nola nel 2010, della complessiva somma di euro 382.418,04, nonché dei fideiussori M. L. ed A. I. quest'ultima parte venditrice nell'atto indicato e già amministratrice della società debitore principale; b) che la compravendita doveva

N. 1729 RGACC
Giudice Designato: dr. Eduardo Savarese
Oggetto: revocatoria ordinaria

Anno 2012
I Sezione Civile

ritenersi assolutamente simulata, posto che l'acquirente non era mai entrata nel possesso del bene, il prezzo stipulato, già di per sé irrisorio, non era stato versato, ed in ogni caso la provvista per l'acquisto rimaneva incerta; c) l'atto doveva comunque considerarsi revocabile. Nel corso del giudizio, si costituivano i convenuti, da un lato e spiegavano intervento la Banca P. D. N. S.p.A., la Banca P. D. S. S.c.p.a., la G. SPA (quale cessionaria dei crediti vantati dall'originario intervenitore Banco N. S.p.A.). Gli interventori spiegavano intervento adesivo autonomo rispetto alle ragioni della banca attrice. I convenuti contestavano la fondatezza della domanda. In specie, i fideiussori si opponevano alla domanda di condanna al pagamento di somme di danaro ed alle collegate domande di simulazione e revocatoria. Il terzo acquirente, sig.ra P. dal canto suo, rilevava di aver regolarmente pagato il prezzo di vendita: in specie all'atto della sottoscrizione del contratto, veniva consegnato alla venditrice A. l'assegno bancario n. 2137808881000 tratto sul Banco N., regolarmente riscosso. Questa provvista, ha ancora precisato la convenuta, era stata formata dai risparmi dei genitori G. P. e A. N. attraverso prima un versamento di euro 22.000,00 e poi un bonifico di euro 13.000,00, antecedenti alla stipula della indicata compravendita. La convenuta ha ancora dedotto che, quanto alla residua parte di prezzo (pari ad euro 40.000,00), l'art. 5 del contratto di compravendita prevedeva il pagamento a mezzo 8 cambiali di euro 5.000,00 ciascuno, con scadenze trimestrali, dal 31 dicembre 2008 al 30 settembre 2009; tuttavia, interveniva tra le parti scrittura privata del 14 novembre 2008, prima che venisse a scadenza la prima delle indicate cambiali, con la quale si stabiliva un ulteriore differimento del prezzo, con consegna di assegno postdatato di euro 40.000,00 alla data del 31 marzo 2010. In comparsa conclusionale, la difesa della signora P. afferma: "Data la ulteriore dilatazione dei tempi previsti per l'integrale pagamento del prezzo, con la medesima scrittura privata le parti hanno convenuto che la sig.ra A. venisse reimmessa

immediatamente ed a titolo gratuito nel possesso materiale dell'immobile compravenduto, destinato ad essere trasferito alla odierna esponente solo dopo il pagamento dell'intero prezzo residuo".

In assenza di questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, il tribunale esaminerà la fondatezza delle spiegate domande.

Ora, dall'esame dei documenti processuali depositati dalle parti ed acquisiti a seguito di ordine di esibizione emesso dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 210 c.p.c., emerge che l'assegno di euro 35.000,00 consegnato dalla P. [] alla A. [] fu effettivamente negoziato e riscosso dalla A. []. E' anche vero che: la compravendita interviene nel settembre del 2008, quando la venditrice ha contratto tutte le numerose obbligazioni di fidejussore di una società che di lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita; il prezzo fissato in euro 75.000,00, era decisamente al di sotto del prezzo di mercato, come riconosce la stessa consentita P. [] nel corso dell'interrogatorio formale e come è corroborato dalle risultanze documentali sui valori immobiliari di P. C. [] nell'ultimo trimestre del 2008, prodotte dalla banca attrice; è infine vero che le modalità di versamento del prezzo sono anomale (con un trasferimento del possesso immediato a fronte di un pagamento rateale con 8 canoni) per oltre un anno dalla stipula della vendita, a ciò dovendosi aggiungere la scrittura privata con consegna di assegno postdatato del 14 novembre 2008 - documento privo di data certa, come si dirà meglio *infra*). Tuttavia la simulazione assoluta postula l'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti in virtù del quale si manifesta la volontà che il negozio giuridico apparentemente concluso non produca invero effetto alcuno tra le parti. Nella specie, l'operazione negoziale realizzata, pur atipica nelle sue modalità costitutive ed esecutive, nondimeno non rivela l'esistenza di questo accordo simulatorio, la cui prova incombe sui creditori attore ed interventori, e che non può ritenersi fornita per il solo difetto di trasparente ricostruzione della provvista adoperata dalla P. [] per l'acquisto della casa. A ciò aggiungasi che parte del prezzo è stato effettivamente versato. La

N. 1729 RGACC
Giudice Designato: dr. Eduardo Savarese
Oggetto: revocatoria ordinaria

Anno 2012
I Sezione Civile

domanda principale di simulazione assoluta non può pertanto trovare accoglimento.

Pienamente fondata è, invece, la spiegata domanda revocatoria. Giova rilevare brevemente (perché tra le parti, sul punto, non sono sorte contestazioni) che nella specie la revocatoria riguarda un atto dispositivo a titolo oneroso, posto in essere dopo il sorgere dei crediti vantati sia dall'attore che dagli interventori, tutti relativi alla contrazione di obblighi di fideiussore dell'alienante, derivati dalla sottoscrizione di altrettanti atti di fideiussione stipulati prima del 26 settembre 2008, data di stipula della compravendita oggi impugnata. Se questa è la fattispecie che ne occupa, è necessario che chi agisce in revocatoria provi le proprie ragioni di credito (che non è necessario sia certo, liquido ed esigibile), l'"eventus damni" arrecato con l'atto impugnato, la consapevolezza della dannosità dell'atto in capo sia al debitore alienante che al terzo acquirente. Orbene, quanto alle ragioni di credito vantate, è emerso dagli atti prodotti che: 1)

Banca vanta un credito nei confronti di D. A. SRL di euro 382.418,04 per il saldo del conto corrente ordinario n. 10146110 e del conto corrente anticipi su documenti n. 10151649; A. e L. M. risultano aver sottoscritto due fideiussioni in data 27 dicembre 2007 per un importo massimo garantito di euro 600.000,00; 2) la Banca P. D. N. ha ottenuto dal Tribunale di Nola un decreto ingiuntivo notificato alla A. il 4 febbraio 2010 per euro 338.901,43; 3) la Banca P. D. S. otteneva dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo per euro 275.652,31, in data 27 ottobre 2009, confermato da sentenza di rigetto del 21 giugno 2011; 4) la G. Spa, quale cessionaria dei crediti vantati dal Banco N. SPA, otteneva dal Tribunale di Nola decreto ingiuntivo del 3-5 novembre 2010 per la somma di euro 77.853,32 nei confronti dei fideiussori oggi convenuti (ottenendo peraltro per lo stesso importo l'ammissione al passivo del fallimento D. A.).

Le indicate ragioni di credito non sono mai state specificamente contestate dai debitori convenuti. Da tanto deriva altresì, in forza del

principio di non contestazione e alla luce dei documenti prodotti.

L'accoglimento della domanda di condanna dei convenuti al pagamento a favore della banca attrice di euro 382.418,04, confermando peraltro l'ordinanza ingiunzione emessa dal giudice istruttore ex art. 186ter c.p.c. in data 8/12 novembre 2012.

L' "eventus damni" del pari deve ritenersi provato, posto che la **A.** si è spogliata del suo unico bene immobile (circostanza questa non contestata, e dunque provata): la consistenza patrimoniale costituente la generica garanzia dell'indicato debitore deve considerarsi pertanto gravemente compromessa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

Del pari provato è lo stato soggettivo delle parti dell'atto impugnato. La **A.**, come rivela pure l'interrogatorio formale espletato, era stata amministratrice della società il cui debito ella stessa, unitamente al di lei marito, **M. L.**, aveva garantito: un debito ingente e già evidentemente noto nella sua complessiva consistenza, se si tiene presente che l'atto di compravendita è della fine del 2008 e dopo circa diciotto mesi sarebbe intervenuta la dichiarazione di fallimento della **D. A.** parte del Tribunale di Nola.

Quanto alla consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto in capo a **P. R. V.**, essa si deduce agevolmente attraverso l'apprezzamento di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, il cui peso complessivo consente di affermare la prova per presunzioni ex art. 2729 c.c. dello stato soggettivo rilevante in capo al terzo acquirente. A tal proposito, si noti che l'interrogatorio formale della **P.** ha rivelato una notevole incertezza nelle risposte che riguardavano lo svolgimento della trattativa per l'acquisto dell'appartamento, e dell'annesso locale garage, da parte dell'**A.**: invero, la **P.** ha sostanzialmente dichiarato che delle trattative e del peso economico di esse si era occupato il di lei padre, **G. P.** L'escussione di questi come teste ha confermato le dichiarazioni della **P.** **G. P.** ha finito con il dichiarare di conoscere sia **A. I.** che **L. M.**

[] e di essere stato per un certo tempo il fiscalista ed il commercialista della [] SRI, tanto che il bilancio al 31 dicembre 2006 risulta invero essere stato predisposto e sottoscritto dal dott. [P.]. Durante l'escussione dei testi, il dott. [P.] ha riconosciuto la sua sottoscrizione del bilancio indicato, il quale deve reputarsi essere stato tempestivamente depositato nella terza memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. dalle banche interventrici, posto che soltanto con la seconda memoria istruttoria la difesa della convenuta [P. R. V.] ha indicato tra i testi di lista il dott. [G. P.]. Né può affermarsi che col bilancio al 31 dicembre 2006 l'attività di consulenza del dott. [P.] sia cessata. Egli afferma (cfr. verbale di udienza del 3 ottobre 2013): "Peraltro io conoscevo i signori [L.] ed [A.], il primo è stato mio cliente da sempre, quando ci fu la vendita lo non lo seguivo personalmente, né la contabilità era presso il mio studio. Altri addetti allo studio si recavano in sede per la verifica della contabilità". Invero, da tale dichiarazione è agevole rilevare (seppur attraverso il superamento di un certo grado di reticenza) che lo studio del dott. [P.] continuò ad occuparsi della contabilità della società della quale la [A.] era stata amministratrice e fideiussore. A ciò aggiungasi che la [P.] ha dichiarato di essere pienamente consapevole di acquistare ad un ottimo prezzo perché inferiore al prezzo di mercato. Ed ancora, le dichiarazioni sulle modalità di pagamento del prezzo rese da parte venditrice, la signora [A.], e da parte acquirente, la signora [P.], sono discordanti: la prima dichiara di aver ricevuto il prezzo mediante cambiali, la seconda invece dichiara di aver versato il residuo prezzo in virtù di scrittura privata del 14 novembre 2008 a mezzo assegno bancario postdatato di euro 40.000,00. La scrittura privata è priva di data certa. A ciò aggiungasi che prova della negoziazione dell'assegno non vi è stata. L'apprezzamento congiunto di tutte le sopra menzionate circostanze (mancata prova delle forme, dei tempi e dell'effettività stessa del pagamento del residuo prezzo di vendita; l'esiguità del prezzo e la consapevolezza della acquirente; l'essere stata la vendita seguita in ogni aspetto giuridico e tributario

dal padre dell'acquirente, commercialista della società poi dichiarata fallita qualche tempo dopo la vendita, della quale parte venditrice era stata amministratrice ed era garante) costituisce prova indiziaria della conoscenza in capo a parte acquirente delle difficoltà economiche in cui versava la venditrice per i debiti contratti e della finalità dell'atto, quella di sottrarre il descritto immobile all'aggressione del ceto creditore.

La domanda revocatoria dispiegata da tutti e quattro gli istituti bancari deve trovare pertanto accoglimento.

Improcedibile è invece la domanda della banca attrice volta a sentir condannare la società fallita al pagamento di somme di danaro, giusta il disposto dell'art. 52 L.F.

Le spese processuali vengono regolate in base al principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo, in base al vigente DM 140/12, in ossequio all'arresto della Corte di legittimità a sezioni unite del 24 ottobre 2012 n. 18027.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da [] Banca di [] SPA con atto di citazione notificato il 5 novembre 2009, con l'intervento adesivo autonomo di Banca [P. D. N.] SPA, Banca [P. D. S.] S.p.a., [G.] SPA, ogni altra richiesta, domanda ed eccezione rigettate, così provvede:

- Dichiarare la contumacia del fallimento della [D. A.] [] SRL;

- Accoglie la domanda spiegata dall'attrice nei confronti di [L. M.] [] ed [A. I.] [], e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento di euro 382.418,04 oltre interessi convenzionali dalla notifica dell'atto di citazione al soddisfo;

Accoglie la domanda revocatoria spiegata dall'attrice e dai tre interventori e per l'effetto dichiara nei confronti di essi inefficace l'atto di compravendita del 26 settembre 2008 per Notar [OMISSIS]

Ruggiero Rep. 922 e Racc. 745, intervenuto tra [A. I.] [] c [P. R. V.] [], avente ad oggetto

N. 1729 RGACC

Giudice Designato: dr. Eduardo Savarese
Oggetto: revocatoria ordinaria

Anno 2012

I Sezione Civile

porzione di fabbricato in Palma Campania, NCEU foglio 6, p.lla 1770, sub. 18 e sub. 16 (rispettivamente appartamento e locale garage); per l'effetto, ordina al competente Conservatore di annotare la presente sentenza;

- Dichiarà improcedibile la domanda formulata dall'attrice nei confronti della convenuta curatela fallimentare;

- Rigetta la domanda di simulazione assoluta;

Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore della banca attrice che liquida in euro 400,00 per spese ed euro 8.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge; al pagamento delle spese di lite a favore di Banca P. D. N.

Spa delle spese di lite che liquida in euro 7.000,00, oltre IVA e CPA come per legge; al pagamento delle spese di lite a favore di Banca P. D. S.

S.c.p.a., che liquida in euro 7.000,00, oltre IVA e CPA come per legge; al pagamento delle spese di lite a favore di G. SPA, che liquida in euro 5.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Nola il 25 febbraio 2014

Il Giudice

Dr. Eduardo Savarese

IL FUNZIONARIO DEL CANCELLIERE

27 FEB. 2014

Depositato il
Il Funzionario del Cancelleria